

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2419 del 21/05/2019
Oggetto	D. LGS. N. 152/2006 ART. 208 - DITTA INERTI PIACENZA SRL - AGGIORNAMENTO, PER IL RECUPERO DI RIFIUTI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO, DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DEL CENTRO DI TRATTAMENTO PER RIFIUTI SPECIALI UBICATO IN COMUNE DI ROTTOFRENO (PC) - FRAZIONE SAN NICOLO' - LOC. RIVA TREBBIA.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2475 del 20/05/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventuno MAGGIO 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.LGS. N. 152/2006 ART. 208 - DITTA INERTI PIACENZA SRL – AGGIORNAMENTO, PER IL RECUPERO DI RIFIUTI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO, DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DEL CENTRO DI TRATTAMENTO PER RIFIUTI SPECIALI UBICATO IN COMUNE DI ROTTOFRENO (PC) - FRAZIONE SAN NICOLO' - LOC. RIVA TREBBIA.

LA DIRIGENTE

Richiamato il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" nonché la Legge Regionale 01/06/2006, n. 5, con la quale la Regione Emilia Romagna aveva delegato alle Province le funzioni già esercitate e ad essa attribuite dal medesimo D.Lgs. n. 152/2006 in materia di rifiuti;

Preso atto che con Legge 30/07/2015, n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 07/04/2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni", attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia (Arpae);

Visti:

- la legge 7.8.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D. Lgs. 3.4.2006, n. 152 "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la legge 7.4.2016, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

Vista la seguente documentazione:

- determinazione dirigenziale DET-AMB-2017-3804 del 18/07/2017 con la quale la Struttura SAC dell'Arpae ha rinnovato (da ultimo), sino al 01/06/2021, alla ditta Inerti Piacenza S.r.l., l'autorizzazione alla gestione del centro di trattamento di cui sopra;
- istanza presentata dalla ditta Inerti Piacenza S.r.l. con nota del 29/10/2018 (prot. Arpae n. 17025 in data 30/10/2018) integrata con note del 19/03/2019 (prot. Arpae n. 45578 in data 21/03/2019) e del 03/05/2019 (prot. Arpae n. 71167 del 06.05.2019), di modifica dell'autorizzazione in argomento. La modifica richiesta è inerente all'adeguamento della gestione dell'impianto di trattamento al D.M. 28/03/2018 n. 69, relativo al recupero (END OF WASTE) del conglomerato bituminoso (CER 170302), ed alla definizione della procedura per la rilavorazione dei materiali trattati (lotti), denominati "0/50" e "0/100", risultati non conformi al test di cessione;

Avuto presente che, in data 08/05/2019, è stata convocata (con nota Arpae prot. n. 55018 del 05/04/2019) una seduta della conferenza di servizi a cui hanno partecipato solo i rappresentanti di Arpae e della Ditta. Per l'istruttoria di cui trattasi in sede di conferenza di servizi si è comunque proceduto, ai sensi dell'art. 14 ter – comma 7 – della L. n. 241/1990, ritenendo acquisito l'assenso senza condizioni degli "Enti" e delle "Amministrazioni" convocate e componenti la conferenza di servizi;

RITENUTO, in relazione a quanto sopra descritto, di dover procedere alla modifica dell'autorizzazione Arpae DET-AMB-2017-3804 del 18/07/2017

DISPONE

per quanto indicato in narrativa di

1) **aggiornare** - ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e del D.M. n. 69/2018 - l'autorizzazione precedentemente rilasciata da Arpae Piacenza con DET-AMB-2017-3804 del 18/07/2017, alla ditta Inerti Piacenza S.r.l. (P.IVA/C.F - 00229600333), con sede legale in Comune di Rottofreno (PC) - Fraz. San Nicolò - Loc. Riva Trebbia, per la gestione del centro di trattamento per rifiuti speciali sito sempre in Comune di Rottofreno (PC) - Fraz. San Nicolò - Loc. Riva Trebbia;

2) **aggiungere**, in ragione di quanto sopra, al punto 1) del provvedimento DET-AMB-2017-3804 del 18/07/2017 le seguenti prescrizioni (lettere da "t" a "ae");

t) l'attività di recupero rifiuti costituiti da conglomerato bituminoso (CER 170302) dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dal D.M. n. 69/2018, con particolare riferimento alla dichiarazione di conformità ed alla conservazione dei campioni nonché alle specifiche di conformità (verifiche, test e caratteristiche prestazionali) necessarie affinché il "conglomerato bituminoso" cessi di essere qualificato come rifiuto così da divenire "granulato di conglomerato bituminoso";

u) i rifiuti, oltre ad essere stoccati per tipologie omogenee, dovranno essere immediatamente identificabili così come i materiali ottenuti dall'attività di recupero, rispettando le specifiche allocazioni riportate nella planimetria generale allegata alla documentazione integrativa del 19/03/2019 (assunta al prot. ARPAE n. 45578 del 21/03/2019). Tale planimetria, entro 20 giorni dal rilascio della della modifica dell'autorizzazione, dovrà essere trasmessa dalla Ditta con gli aggiornamenti relativa all'inclusione dell'area "2", identificata per il deposito del "granulato di conglomerato bituminoso", con dettaglio delle relative caratteristiche e dimensioni;

v) presso l'area di quarantena del lotto derivante dai rifiuti CER 170302 già sottoposti ad operazione di trattamento ed in attesa dell'esito positivo delle verifiche analitiche di caratterizzazione per l'ottenimento del prodotto "granulato di conglomerato bituminoso", dovranno essere apposti adeguati cartelli indicanti, oltre al numero del lotto, anche la data di inizio e fine della sua costituzione;

z) in aggiunta al rispetto della procedura operativa atta a garantire la tracciabilità dei rifiuti trattati, indicata al punto "m)" della vigente autorizzazione, dovrà essere predisposto un registro di produzione (vidimato dagli uffici Arpae) in cui dovranno essere indicate le modalità di utilizzo del granulato di conglomerato bituminoso (aggregati riciclati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego nella costruzione di strade, in conformità alla norma UNI EN 13242, ad esclusione dei recuperi ambientali, miscele bituminose prodotte con sistema di miscelazione a freddo o miscele bituminose prodotte con sistema di miscelazione a caldo nel rispetto della norma UNI EN 13108 - serie da 1 - 7), la data di svolgimento dell'attività, la quantità di granulato utilizzato ed il numero del lotto di produzione, l'eventuale quantità di materiale proveniente dal trattamento di altri rifiuti per la produzione delle miscele per sottofondi (commercializzate come materiale trattato 0/50) e miscele per anticapillare-antigelo-drenante (commercializzate come materiale trattato 0/100). Sullo stesso registro dovranno essere annotate le quantità di granulato recuperato (secondo le modalità summenzionate) in proprio dalla ditta INERTI PIACENZA S.r.l. o ceduto a terzi, con l'indicazione della Ditta destinataria;

aa) dovrà essere predisposta specifica scheda/modulo nel quale, oltre al quantitativo ceduto a terzi, dovrà essere specificato che gli "aggregati riciclati" sono destinati esclusivamente all'attività di costruzioni stradali e piazzali industriali. Tale scheda/modulo, controfirmata dalla Ditta destinataria, dovrà essere tenuta a disposizione degli organi di controllo;

ab) qualora il risultato analitico relativo al test di cessione sui prodotti, commercializzabili come "0/50" e "0/100", evidenziasse superamenti rispetto a quanto previsto dall'Allegato 3 al D. M. 05.02.98, entro un valore massimo inferiore al 30% del rispettivo limite, il lotto risultato non conforme potrà essere rilavorato secondo le modalità indicate dall'Azienda con la nota del 03/05/2019 (prot. Arpae n. 71167 del 06.05.2019) per la produzione dei citati aggregati "0/50" e "0/100". Il predetto limite del 30%, ai fini della possibile rilavorazione, non vale per il parametro amianto, che in ogni caso non dovrà superare il valore previsto, e per il parametro solfati per il quale non si ritiene di dover fissare nessuna soglia;

ac) il materiale prodotto a seguito di rilavorazione andrà a costituire un unico nuovo lotto che avrà lo stesso numero del precedente con l'aggiunta dell'indicazione "Lotto rilavorato". Tale lotto verrà

comunque caratterizzato garantendo che un singolo campione non rappresenti più di 5.000 mc di materiale;

ad) qualora le analisi sul prodotto finito evidenziassero superamenti delle concentrazioni limite, come definiti al precedente punto, il rifiuto dovrà essere avviato a smaltimento/recupero con codice CER 191212, comunicando preventivamente ad Arpa le relative destinazioni (ditte/autorizzazioni...);

ae) per ogni giorno di produzione del lotto sottoposto a rilavorazione sul registro di tracciabilità individuata nella procedura operativa di cui al punto "m)" dell'autorizzazione vigente, dovrà essere riportato, nella sezione relativa alle note, la dicitura "lotto da rilavorare", e per ogni giorno di produzione del lotto o dei lotti ottenuti dalla rilavorazione la dicitura "lotto ottenuto dalla rilavorazione del lotto n. X" con l'indicazione del numero del lotto rilavorato. Sul registro di carico e scarico dei rifiuti, nella sezione "annotazioni", per ogni operazione di scarico relativa ai rifiuti avviati al trattamento nell'ambito della rilavorazione, dovrà essere riportata la dicitura "rilavorazione del lotto n. X" con l'indicazione del numero del lotto rilavorato, in modo tale da distinguere questi rifiuti da quelli utilizzati per la produzione dei nuovi lotti."

- 3) **stabilire che**, per quanto non oggetto della presente modifica, resta confermato quanto stabilito con la richiamata determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-3804 del 18/07/2017;
- 4) **dare atto** che il presente provvedimento non comporta spese né riduzione di entrata.

**Sottoscritta dalla Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.